

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 7 maggio 2017



DETRAZIONI FISCALI

Sole 24 Ore	07/05/17	P. 13	Crediti, professionisti in fuorigioco	Giovanni Parente, Gianni Trovati	1
Sole 24 Ore	07/05/17	P. 13	Detrazioni Iva, a rischio l'esercizio del diritto	Pierpaolo Maspes	3

Manovra. Visto di conformità obbligatorio oltre 5mila euro ma molti intermediari non hanno l'assicurazione necessaria

Crediti, professionisti in fuorigioco

I primi chiarimenti delle Entrate non sciolgono tutti i nodi della stretta sulle compensazioni

**Giovanni Parente
Gianni Trovati**

Il Fisco per decreto colpisce spesso a sorpresa, e la nuova stretta alle compensazioni prevista dalla manovra non fa eccezione.

Dal 24 aprile, come spiegato in prima battuta dalla direttrice delle Entrate Rossella Orlandi nell'audizione di giovedì alla Camera, sono in vigore le nuove regole che impongono il bollino del commercialista, cioè il «visto di conformità», a tutte le compensazioni fra debiti e crediti fiscali che superano i 5mila euro. Il chiarimento delle Entrate, finito giovedì in una risoluzione-tampone, evita una sorta di retroattività super, che avrebbe impedito le compensazioni ai contribuenti che a febbraio avevano presentato la dichiarazione Iva senza visto di conformità non essendo in grado di divinare le mosse future del governo. Dopo un migliaio di «stop» spediti ai professionisti dall'indirizzo mail delle Entrate dedicato alla «Assistenza Compensazioni F24», la marcia indietro dell'amministrazione finanziaria rivede la scansione del calendario: le compensazioni che nascono dalle dichiarazioni presentate fino al 23 aprile superano lo scoglio, quelle successive no.

Tutto a posto? Non proprio, perché i nuovi obblighi sul visto di conformità mettono improvvisamente in fuorigioco molti professionisti (si veda

anche il Sole 24 Ore di ieri). Per fare il visto senza rischiare maxi-risarcimenti in caso di errori, infatti, serve un'assicurazione ad hoc, che ha dei costi decisamente più alti rispetto alle polizze «ordinarie»; per questa ragione, spesso non è stata acquistata dagli intermediari che fino a oggi non mettevano i visti abitualmente. Di conseguenza molti contribuenti, soprattutto artigiani e piccole imprese, che in questi giorni

PIÙ TEMPO PER ATTREZZARSI

Una possibile soluzione è il rinvio delle nuove norme, così come è stato fatto per lo split payment il cui debutto è previsto solo dal 1° luglio


hanno chiesto il bollino al loro professionista, per esempio per utilizzare una compensazione Irpef o Ires da 10mila euro in un F24 in pagamento nelle prossime settimane, si sono visti rispondere «non possiamo». Anche volendo, infatti, l'adeguamento delle polizze con i nuovi massimali non è automatico, e comporta tempi tecnici di attesa almeno di qualche settimana. Quindi, o si cambia professionista (che perde il cliente per colpe non sue) o non si compensa.

Per superare il problema senza vanificare l'obiettivo anti-evasione delle nuove regole

basterebbe poco: l'esempio viene dallo stesso decreto correttivo che per lo split payment, l'altro pilastro della lotta al nero con la «scissione contabile» che imporrà pagamenti senza Iva anche ai fornitori delle società pubbliche e delle quotate, ha previsto il debutto solo dal 1° luglio: un compromesso fra gli obblighi di fare cassa per rispondere alle richieste Ue e le esigenze di adeguamento tecnico da parte di imprese e professionisti, ma meglio di niente. La stessa Agenzia, del resto, non sembra inconsapevole del fatto che per le novità occorre attrezzarsi: «In considerazione dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche», si legge infatti nel capitolo che la risoluzione di giovedì dedica al nuovo obbligo per le partite Iva di utilizzare i canali telematici per tutte le compensazioni (altra stretta, subito in vigore), i controlli partiranno solo dal 1° giugno. Senza però dire che si limiteranno a guardare solo in avanti.


La questione del visto diventerà poi familiare per tutti i contribuenti a fine anno, quando il «timbro» del commercialista diventerà indispensabile per utilizzare i crediti, derivanti per esempio dalle spese di ristrutturazione o da quelle mediche, quando superano i 5mila euro. Ma per allora, almeno, il tempo non mancherà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'andamento

Le compensazioni effettuate tramite modelli F24. **Importi in miliardi di euro**



Fonte: Agenzia delle Entrate

L'anticipazione



Manovra in Parlamento
Sul Sole 24 Ore di ieri l'allarme dei professionisti sulle nuove regole sulle compensazioni previste dal decreto legge 50/2017 si è aggiunto a quello del mondo delle attività produttive, in particolare sulle novità in materia di split payment, sulla disciplina delle

detrazioni Iva e sulla stretta alla deduzione Ace. Quanto alle compensazioni, la recente risoluzione dell'agenzia delle Entrate ha sciolto solo una parte dei dubbi, soprattutto sul visto di conformità. Intanto, in Parlamento è iniziato l'iter per la conversione del decreto legge.

FOCUS. DOPO IL NUOVO LIMITE DEL DL 50

Detrazioni Iva, a rischio l'esercizio del diritto

di **Pierpaolo Maspes**

Fa molto discutere l'articolo 2 del decreto legge n. 50, che introduce un più breve limite temporale per l'esercizio del diritto alla detrazione.

La discussione si è incentrata principalmente sui profili di carattere transitorio della disposizione, ma in realtà gli aspetti problematici della stessa riguardano eminentemente il futuro. Essa, infatti, non esplica effetti per gli anni precedenti al 2017: lo stesso direttore dell'agenzia delle Entrate, nell'audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato del 4 maggio scorso, anche in risposta alle sollecitazioni delle associazioni imprenditoriali e professionali, ne ha affermato l'operatività a partire dal 2017.

Arigore, tuttavia, a parere di chi scrive, la nuova disposizione dovrebbe applicarsi alle operazioni la cui imposta diverrà esigibile dal 1° gennaio 2018. Come affermato nella predetta audizione, trova applicazione, infatti, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente e tale disposizione stabilisce che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici - tra cui rientra l'Iva (cfr. tra le altre la circolare n. 44/E del 2002 e la risoluzione n. 74/E del 2002 dell'agenzia delle Entrate) - «si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».

Va rilevato che l'articolo 3 non ha mero valore di principio - come accade per altre disposizioni dello Statuto (quali quelle che fissano il principio della collaborazione e della buona fede nel rapporto tra contribuenti e fisco) - ma, come riconosciuto dall'Agenzia (cfr. tra le altre le citate pronunce), ha una portata concretamente precettiva, ancorché svolga un ruolo, per così dire, "supplente": la norma si applica solo ove nell'operare le modifiche il legislatore tributario non ne regoli la decorrenza degli effetti.

Tale regolamentazione, diversamente da quanto avviene per la norma in materia di split payment, manca, appunto, per la disposizione sulla riduzione del termine per l'esercizio della detrazione, a testimonianza della chiara (e meritoria) *voluntas legis* di dare una volta tanto ingresso all'articolo 3 dello Statuto, rinviando quindi al 1° gennaio 2018 il prodursi degli effetti della disposizione.

Se per il passato gli aspetti problematici possono quindi comunque essere fortemente ridimensionati (trattandosi solo di definire se il kick-off sia nel 2017 o - tesi per cui come detto si propende - l'inizio del 2018), la norma produce invece effetti dirompenti ove si passi a considerarne l'ap-

plicazione nel futuro.

La relazione illustrativa afferma la compatibilità comunitaria del limite introdotto richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Tuttavia la Corte ha sì riconosciuto che un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione non può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria, ma a condizione che tale termine «non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione (principio di effettività)» (sentenza C-332/15).

Tenendo realisticamente conto della tempistica necessaria per processare la documentazione di acquisto, sorge più di un sospetto sulla violazione del principio di effettività, in particolare per le operazioni poste in essere nell'ultima parte dell'anno. Per un'operazione di novembre o dicembre per cui sorga un contenzioso tra parti - magari proprio in relazione all'applicabilità o meno dell'Iva (si pensi a una somma di cui è dubbia la natura risarcitoria o remuneratoria) - il termine della fine di aprile per l'esercizio del diritto alla detrazione appare effettivamente tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione.

Nei prossimi mesi sapremo se la Commissione europea deciderà di aprire una procedura d'infrazione in seguito ai *complaint*

che saranno ineluttabilmente presentati sul punto. Se la questione sarà infine deferita alla Corte di Giustizia, quest'ultima sarà ancora una volta chiamata a pronunciarsi sul rispetto del principio di effettività.

Cosa succederà, nel frattempo, per le operazioni dell'ultima parte dell'anno, per cui è dubbio se l'Iva trovi applicazione? Nella necessità di dover prendere una decisione immediata, considerato che se l'Iva applicata venisse in sede di accertamento reputata non dovuta sarebbe contestata la detrazione da parte dell'acquirente e potrebbero dall'altro lato essere già decorsi i termini per l'azione di rimborso del fornitore, il comportamento più prudente sarebbe quello di non applicare l'Iva: in tal caso, ove fosse accertata la debenza dell'Iva, questa potrebbe essere oggetto di rivalsa da parte del fornitore e detratta dall'acquirente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 60 del Dpr n. 633 del 1972. Il nuovo termine di detrazione finisce così per acuire un problema già da tempo avvertito (e che porta a una situazione certamente non vantaggiosa per l'erario): nel nostro ordinamento, se non è chiara l'applicabilità o meno dell'Iva a una data operazione, è paradossalmente più conveniente non applicarla.

Nel dubbio, l'Iva può attendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

